

*La previdenza
Complementare e
il Fondo Pensione
Findomestic*



- Pag 1 - La previdenza complementare*
- Pag 3 - Le tipologie di Fondi*
- Pag 4 - Gli Organi Statutari*
- Pag 5 - Chi può aderire?*
- Pag 6 - La contribuzione e il finanziamento*
- Pag 7 - TFR*
- Pag 8 - Le scelte di investimento*
- Pag 9 - La gestione degli investimenti*
- Pag 10 - Il gestore finanziario*
- Pag 11 - La documentazione*
- Pag 12 - I trasferimenti*
- Pag 13 - Le prestazioni*
- Pag 14 - Le anticipazioni*
- Pag 15 - I riscatti*
- Pag 16 - La perdita dei requisiti e la R.I.T.A.*
- Pag 17 - Gli aspetti fiscali*
- Pag 20 - I beneficiari - La vigilanza*



- Pag 21 - Il Fondo Pensione Findomestic*
- Pag 22 - Le linee di investimento*
- Pag 23 - La composizione del Fondo*

La Previdenza Complementare

La Previdenza Complementare nasce come integrazione del sistema pensionistico pubblico.

Da oltre un secolo esistono forme aggiuntive di tutela previdenziale, ma è solo dagli inizi degli anni '90 che il legislatore riconosce un ruolo fondamentale alle forme di previdenza complementare (privata) e ne favorisce la costituzione.

L'esigenza deriva da una serie di riforme strutturali che, appunto a partire dagli anni 90, hanno determinato una progressiva diminuzione del "tasso di sostituzione", ovvero il rapporto fra l'importo della prima rata della pensione e l'ultima retribuzione percepita.

Ad oggi, in conseguenza delle suddette riforme, coesistono 3 sistemi di calcolo dell'importo della pensione pubblica:

Il sistema retributivo, che determina l'assegno pensionistico in funzione della media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. Si applica a tutti i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva.

Il sistema misto che determina l'assegno pensionistico in parte col metodo retributivo ed in parte con quello contributivo e, secondo la Riforma Dini, è applicato ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

Il sistema contributivo che, diversamente, determina l'assegno pensionistico in funzione di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa. Viene applicato ai neoassunti dopo il 1995.

Il sistema contributivo comporta una consistente diminuzione del rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio percepito: il cosiddetto «tasso di sostituzione».

La normativa che attualmente disciplina la materia della previdenza complementare è il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n° 252 - «Disciplina delle forme pensionistiche complementari», pubblicato sulla G.U. 13/12/2005 n.289 - S.O. n.200.

I Fondi Pensione possono essere:

- **negoziali**, sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica;
- **aperti**, sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM);
- **piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)**: sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione;
- **preesistenti**, sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

Gli organi statutari dei fondi negoziali sono:

- *assemblea degli iscritti o assemblea dei delegati (organo deliberativo);*
- *consiglio di Amministrazione (organo esecutivo);*
- *Collegio Sindacale (organo di controllo).*

L'Assemblea approva lo Statuto e le sue modifiche, elegge il C.d.A. ed il Collegio Sindacale.

Il C.d.A. individua al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto del criterio della pariteticità. Nomina anche il Responsabile e/o il Direttore del Fondo. Definisce la politica e la strategia di investimento, individuando la ripartizione di lungo periodo delle risorse finanziarie tra le diverse possibilità di investimento disponibili sul mercato finanziario.

E' inoltre responsabile del controllo sull'operato del gestore.

Il collegio sindacale verifica che la gestione e l'amministrazione del Fondo avvengano nell'esclusivo interesse degli iscritti.

Chi può aderire

L'adesione alla previdenza complementare è una scelta libera e volontaria ed è destinata in particolare al mondo del lavoro e possono aderirvi:

- lavoratori dipendenti, possono iscriversi alla previdenza complementare con un'adesione collettiva, se il proprio contratto di lavoro rende possibile la partecipazione ad un fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) di riferimento per il proprio settore, per la propria azienda o anche per la propria regione, possono anche aderire ad un fondo pensione aperto o a un PIP, se il proprio contratto di lavoro non prevede la possibilità di iscrizione ad un fondo pensione di riferimento oppure se si opta per forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal proprio contratto;*
- lavoratori autonomi o liberi professionisti, possono aderire con un'adesione individuale a un fondo pensione aperto o ad un PIP, oppure, con adesione collettiva ad un fondo pensione di riferimento (negoziale, aperto o preesistente), se previsto dalla propria categoria o ordine professionale.*
- lavoratori con un'altra tipologia di contratto, possono comunque aderire, anche se non svolgono un'attività lavorativa o se hanno fiscalmente a carico di un familiare che fa già parte di una forma pensionistica complementare (eventualità che deve essere prevista dallo Statuto).*

Contribuzione e finanziamento

Lavoratore dipendente e forma pensionistica complementare ad adesione collettiva.

La contribuzione è formata da:

- il contributo individuale, la cui entità è stabilita dagli accordi collettivi;*
- la quota di TFR futuro, cioè che matura dal momento dell'adesione;*
- il contributo del datore di lavoro (la cui entità è stabilita dagli accordi collettivi).*

Se l'iscrizione alla previdenza complementare avviene secondo il meccanismo del conferimento tacito del TFR (silenzio/assenso), si può aggiungere al TFR un proprio contributo e quello del datore di lavoro. Si può contribuire anche con il solo TFR, ma in questo caso si rinuncia al contributo dell'azienda.

Lavoratore dipendente e forma pensionistica complementare ad adesione individuale.

La contribuzione è formata da:

- il contributo individuale;*
- la quota di TFR futuro.*

Lavoratore autonomo.

- La contribuzione è formata esclusivamente dai propri versamenti.*

TFR (trattamento di fine rapporto)

Il TFR (trattamento di fine rapporto) è la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

Si tratta di retribuzione differita che è pari al 6,91% della retribuzione lorda dovuta nell'anno. Si rivaluta annualmente ad un tasso fisso del 1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente.

Il TFR può essere:

- lasciato presso il datore di lavoro pur potendo decidere, in un secondo momento, di destinare quello futuro alla previdenza complementare. Quello già maturato rimarrà presso il datore di lavoro e sarà liquidato al termine del rapporto di lavoro;*
- destinato ad una forma pensionistica complementare, nel caso in cui non venga effettuata nessuna scelta, confluirà automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto di lavoro.*

Se lo Statuto del Fondo Pensione lo prevede, è possibile decidere di destinare solo una parte del TFR al Fondo.

La destinazione tacita, invece, sarà sempre integrale.

Le scelte di investimento possibili

I fondi pensione si dividono in:

*monocomparto,
ovvero con un'unica linea di
investimento*

*multicomparto,
con varie opzioni di
investimento*

I comparti possono essere:

- obbligazionari, ovvero che investono solo o principalmente in titoli di debito e obbligazioni. Presentano un rischio basso, ma hanno un rendimento inferiore alle altre forme di investimento;*
- azionari, che investono principalmente in azioni. Hanno un livello di rischio alto;*
- bilanciati, che investono sia in azioni che in obbligazioni. Lo scopo è quello di bilanciare il livello di rischio e di rendimento, diversificando gli investimenti;*
- garantiti, ovvero che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale.*

L'iscritto sceglie il comparto all'atto dell'adesione, ma può effettuare il cambio in qualsiasi momento (di norma, una volta l'anno).

La gestione degli investimenti

L'investimento delle somme versate dagli iscritti deve essere effettuato seguendo i principi di prudenza definiti per legge.

Ad esempio, devono essere adeguatamente diversificati e sono previsti limiti quantitativi all'acquisto degli strumenti finanziari più rischiosi.

Nei fondi pensione negoziali la gestione degli investimenti è affidata a operatori professionali (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) sulla base di una convenzione nella quale sono definiti i criteri a cui tali operatori devono attenersi.

Nei fondi pensione aperti e nei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), gli investimenti sono gestiti direttamente dalla società (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) che ha istituito il fondo o il PIP. Le risorse dei fondi pensione aperti e dei PIP costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello della società.

I fondi pensione preesistenti affidano la gestione delle proprie risorse finanziarie a operatori professionali oppure possono gestirle direttamente.

Il gestore finanziario

Il gestore finanziario ha il compito di effettuare gli investimenti migliori con il patrimonio avuto in gestione dal fondo, seguendo le linee di indirizzo e la strategia di investimento individuate dal C.d.A., che, a sua volta, ha anche il compito di controllo sul gestore.

I risultati della gestione finanziaria, al netto dei costi sostenuti per il funzionamento del Fondo, vengono ripartiti fra gli aderenti.

Banche, SGR, SIM e compagnie di assicurazione sono i soggetti abilitati alla gestione delle risorse finanziarie, che vengono loro affidate dai fondi negoziali. Inoltre, possono costituire fondi aperti.

La banca depositaria

Le risorse affidate in gestione sono depositate presso una banca autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere questa attività, la cosiddetta banca depositaria, che ha il compito di

Le risorse dei fondi vengono depositate presso una banca distinta dal gestore, la cosiddetta "banca depositaria", che ha il compito di:
custodia e amministrazione delle attività finanziarie
esecuzione agli ordini del gestore finanziario

controllo sul rispetto dei limiti imposti dal fondo pensione sugli investimenti
verificare che le operazioni effettuate dal gestore siano conformi alla legge e a quanto stabilito nello Statuto o nel Regolamento della forma pensionistica complementare

La documentazione

Prima dell'adesione, devono essere forniti all'iscritto i seguenti documenti, che definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione:

- *ISC (indicatore sintetico dei costi), misura quanto incidono i costi di adesione alla forma pensionistica complementare. Gli ISC delle varie forme pensionistiche complementari sono pubblicati sul sito della COVIP (www.covip.it);*
- *la Nota Informativa, riporta le principali caratteristiche della forma pensionistica complementare (modalità di contribuzione, proposte di investimento, costi, rendimenti etc). Nella nota informativa è contenuta anche la scheda sintetica, che riporta un riepilogo delle informazioni essenziali;*
- *il progetto Esemplificativo, rappresenta la stima della pensione complementare che verrà erogata al momento del pensionamento. Viene calcolata in base all'ammontare dei contributi versati, alla durata ed ai rendimenti.*

- *Lo statuto e il regolamento (o condizioni generali di contratto) se si tratta di un fondo pensione negoziale o di un fondo pensione preesistente; il Regolamento, se si tratta di un fondo pensione aperto e il Regolamento e le Condizioni generali di contratto se si tratta di un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP).*

Il fondo pensione ha l'obbligo di inviare agli aderenti una comunicazione periodica con cadenza annuale, contenente le informazioni relative all'ammontate della posizione, dei contributi versati e dei rendimenti del comparto.

Insieme alla Comunicazione periodica viene inviato anche il Progetto esemplificativo personalizzato, che riporta una stima della propria pensione complementare.

I trasferimenti

Dopo due anni di adesione è possibile richiedere il trasferimento della propria posizione ad un'altra forma pensionistica individuale.

Il trasferimento consente di proseguire il percorso previdenziale senza interruzioni: l'anzianità nel sistema della previdenza complementare inizia da quando si è aderito per la prima volta.

Prestazioni

«Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.» (art. 11, comma 2 D.Lgs. 252/2005).

Al momento della maturazione dei requisiti per la pensione è possibile richiedere l'erogazione della propria posizione nei seguenti modi:

- conversione in rendita dell'intero importo maturato;*
- erogazione del 50% sotto forma di capitale e 50% in rendita (solo per i vecchi iscritti è possibile richiedere l'erogazione del 100% in capitale);*
- erogazione della prestazione interamente in forma di capitale, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale erogato dall'INPS.*

La pensione complementare può essere reversibile, sia al coniuge, che ad un'altra persona designata. Al momento dell'erogazione si può scegliere tra una rendita vitalizia immediata oppure una rendita che preveda la reversibilità, oppure una rendita che assicuri la certezza del pagamento delle rate per un certo numero di anni a prescindere dall'esistenza in vita del beneficiario.

Anticipazioni

E' possibile richiedere un anticipo dell'erogazione della posizione maturata per le seguenti casistiche:

- fino al 75% per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari a seguito di gravissime situazioni dell'aderente, del coniuge o dei figli. Può essere richiesto in qualsiasi momento;*
- fino al 75% per acquisto o ristrutturazione della prima casa, dopo 8 anni dalla prima iscrizione alla previdenza complementare;*
- fino al 30% per ulteriori esigenze dell'iscritto, può essere richiesto dopo 8 anni dalla prima iscrizione alla previdenza complementare, senza giustificativi.*

Riscatti

Il riscatto è la restituzione della posizione individuale accumulata, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, prima della maturazione del diritto all'erogazione della pensione.

Le forme di riscatto possono essere:

- *riscatto parziale (50%) per cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso a procedure di mobilità, CIGO e CIGS;*
- *riscatto totale (100%) nei casi di sopravvenuta invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro oltre il 67%, oppure nel caso di inoccupazione per oltre 48 mesi (non esercitabile nei 5 anni precedenti alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni, in quanto sussiste il diritto di accedere anticipatamente alla prestazione);*
- *premorienza (100%), in caso di decesso in costanza di attività lavorativa (prima del pensionamento), l'intera posizione è riscattata dagli eredi o altri beneficiari designati. In assenza di eredi e beneficiari, la posizione è acquisita dal fondo, o in caso di PIP è devoluta a finalità sociali (secondo quanto previsto con Decreto Ministeriale).*

Lo statuto del Fondo pensione Findomestic prevede anche il riscatto totale per cause diverse da quelle sopra elencate (licenziamento, dimissioni, ecc...)

Perdita dei requisiti di partecipazione (solo se previsto dal fondo)

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo è possibile:

- Trasferire la posizione ad altra forma di previdenza complementare;*
- Mantenere la posizione in assenza di contribuzione;*
- Riscattare la posizione (solo se previsto dal fondo).*

R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea anticipata)

E' possibile richiedere l'erogazione della rendita in anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione se si verificano le seguenti condizioni:

- cessazione dell'attività lavorativa;*
- conseguente inoccupazione per oltre 24 mesi;*
- se risultano già maturati 20 anni di contribuzione previdenziale obbligatoria.*

Esistono diverse tassazioni delle forme di previdenza complementare, che si differenziano in base alla fase in cui viene effettuata la stessa.

In Italia viene applicato il modello ETT, ovvero è esente da tassazione la fase della contribuzione, mentre sono tassate le fasi di accumulazione, cioè i rendimenti della gestione finanziaria e quella di erogazione della prestazione.

Attualmente, i contributi versati alla previdenza complementare, escluso il TFR (in quanto non comporta onere fiscale ed è esente da imposta al momento del versamento alla forma di previdenza complementare), sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino ad un massimo di € 5.164,57 all'anno. Vanno inclusi in questo limite anche i contributi versati dal datore di lavoro.*

I lavoratori assunti dopo il 31/12/2006, che nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare abbiano versato contributi di importo inferiore al massimo deducibile, possono nei venti anni successivi al quinto, dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di € 5.164,57 nella misura pari alla differenza tra il plafond teorico e i contributi pagati nei primi cinque anni, fino ad un importo di € 2.582,29 in ciascun anno.

** i contributi versati non sono oggetto di imposizione fiscale anche per la parte eccedente il limite annuo di esenzione di € 5.164,57, laddove vengano riconosciuti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, di premi di produttività (Credito Welfare - L. 232/2016 - Legge di Bilancio 2017).*

L'imposta sui rendimenti derivanti dalla gestione finanziaria dei contributi è attualmente pari al 20%, eccetto quelli derivanti da investimenti in titoli di debito pubblico italiano e di paesi collaborativi, che sono tassati al 12,50%.

Le prestazioni erogate in forma di capitale sono soggette a ritenuta a titolo di imposta pari al 15% (ridotta di uno 0,3% per ogni anno di contribuzione oltre il 15° ed entro il 35°, fino ad un massimo del 6%).

L'imponibile è costituito dall'ammontare complessivo della prestazione ridotto delle somme non dedotte e della quota dei rendimenti, in quanto già assoggettati annualmente alla relativa imposta.

Le prestazioni erogate in forma di rendita sono soggette alla stessa ritenuta di quelle erogate come capitale, ma l'imponibile è detratto anche dei redditi derivanti dai rendimenti in fase di erogazione (che sono soggetti all'imposta sostitutiva del 26%).

Gli aderenti alla previdenza complementare prima del 15 novembre 1992 possono chiedere l'intera prestazione in forma di capitale, con applicazione del regime fiscale vigente al 31/12/2006 anche per il montante accumulato dopo il 01/01/2007.

Le anticipazioni sono assoggettate ad un regime fiscale diverso, in base alla finalità per la quale vengono erogate.

Anticipazione per spese sanitarie, aliquota del 15% ridotta di uno 0,3% per ogni anno di contribuzione oltre il 15° ed entro il 35°, fino ad una massimo del 6%.

Anticipazione per acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli, o per ulteriori esigenze, aliquota del 23%.

I riscatti sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta pari al 15% ridotta di uno 0,3% per ogni anno di contribuzione oltre il 15° ed entro il 35° (fino ad una massimo del 6%), in caso di:

- inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di procedure di mobilità o CIGO o CIGS;*
- invalidità permanente o inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi;*
- premorienza.*

I riscatti per cause diverse (licenziamento, dimissioni etc) sono soggetti ad una tassazione del 23%.

Designazione beneficiari

In assenza di eredi o volontà di disporre diversamente, è possibile designare dei beneficiari che, in caso di premorienza, riscattino la posizione individuale maturata.

La vigilanza

La vigilanza sui fondi pensione è affidata ad un'autorità specialistica, la COVIP. E' composta da un Presidente e due Commissari nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze. I suoi componenti rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

In caso di irregolarità, anomalie o criticità relative alla gestione di un fondo pensione è possibile presentare un esposto alla COVIP.

La COVIP valuta la fondatezza e la rilevanza dei fatti segnalati, considerando gli effetti per gli iscritti e le possibili ricadute sul buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. L'esposto non dà tuttavia luogo all'apertura di un procedimento amministrativo. Se emergono elementi che possano evidenziare problemi nel funzionamento del fondo pensione, la COVIP effettua i necessari approfondimenti e può adottare iniziative volte a correggere il comportamento del fondo pensione.

Il Fondo Pensione Findomestic Banca

In Il Fondo Pensione Findomestic si è costituito il 5 dicembre 1988, ha sede legale a Firenze, in via Jacopo da Diacceto, 48 ed ha durata illimitata.

Il Fondo ha come finalità esclusiva quella di consentire agli iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari. Provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse e all'erogazione delle prestazioni.

Si possono iscrivere al Fondo tutti i dipendenti di Findomestic Banca e Società Controllate, da quest'ultima.

L'adesione è su base volontaria ed è ammessa sia per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia per quelli con contratto a tempo determinato ma di durata non inferiore a cinque mesi.

Vengono definiti "vecchi" iscritti coloro che hanno aderito ad un fondo pensione integrativo ante il 29 aprile 1993, chi si è iscritto successivamente viene definito "nuovo" iscritto.

La contribuzione al fondo è mensile. Quella minima prevista per il lavoratore è dell'1% della retribuzione mensile lorda e il suo T.F.R (quest'ultimo facoltativo per i vecchi iscritti), più un 4,50% versato dall'azienda.

Non è il Fondo ad investire direttamente i contributi ricevuti, ma apposite società autorizzate.

Linee di investimento

Attualmente, è possibile scegliere tra quattro opportunità di investimento con diversi profili di rischio e rendimento:

- **Linea Garantita Gesav**, gestita da Assicurazioni Generali S.p.A. caratterizzata da un basso profilo di rischio, in quanto garantisce sia il capitale sia un rendimento minimo variabile di anno in anno;
- **Linee Finanziarie**, affidate al gestore Finanziario Eurizon Capital SGR. Esse non garantiscono né la salvaguardia del capitale, né il rendimento e si distinguono in:

LINEA CONSERVATIVA:
prevede un investimento bilanciato tra azioni ed obbligazioni. I titoli azionari non possono avere un valore complessivo superiore al 35% del patrimonio della Linea e non possono scendere sotto il 15%.

LINEA MIX: è uguale alla conservativa solo che i titoli azionari non possono avere un valore complessivo superiore al 65% del patrimonio della Linea e non possono scendere sotto il 35%.

Composizione del fondo

Il Fondo Pensione Findomestic è composto da:

- *Assemblea;*
- *Consiglio di Amministrazione;*
- *Collegio dei Sindaci*
- *Responsabile del Fondo;*
- *Direttore del Fondo.*

Ogni aderente partecipa all'Assemblea degli Iscritti e concorre ad eleggere metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci (6 e 4 membri, di cui, rispettivamente, 3 consiglieri e 2 sindaci eletti dai lavoratori, mentre gli altri 3 consiglieri e 2 sindaci, sono designati da Findomestic) .

Il Responsabile del Fondo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, verifica che la gestione sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dello Statuto.

Per quanto riguarda le Prestazioni, le Anticipazioni e i Riscatti, il Fondo Findomestic segue le stesse normative viste rispettivamente alla pagina 14, 15 e 16.

Esiste un sito specifico del Fondo, www.fondopensionefindomestic.it, dove è possibile verificare la posizione di ogni iscritto oltre a tutte le informazioni appena descritte.